

cod. proc. civ. stabilisca doversi l'istanza per la divisione giudiziale proporre in contraddittorio dei coeredi e dei ereditari opponenti, senza fare alcun accenno ai cesionari come tali. A parte la inidoneità di ogni elemento esegetico meramente letterale resta il fatto che la disposizione dell'art. 882 cod. proc. civ. va intesa in armonia con tutte le altre disposizioni di legge, mentre il principio racchiuso nell'art. 1034, sebbene enunciato a proposito delle divisioni ereditarie, non si è dubitato debba essere riferito ad ogni altra divisione. Concorrono a fugare il dubbio, se pur potesse essere alimentato, non solo il riflesso in ordine alla trattazione della comunione nel nostro codice come istituto per sé stante, avente un regolamento generale che comprende ogni forma di essa, ma anche l'altro che si desume dall'esplicito rinvio che, in fine di questo regolamento (art. 684), è fatto alle regole concernenti le divisioni delle eredità. Rinvio questo che non può essere circoscritto alle semplici modalità procedurali, ma abbraccia e comprende la natura e l'indole della divisione, enunciate a proposito della divisione ereditaria, ossia un principio che, per quanto dettato con riguardo alla divisione ereditaria, è suscettivo di essere esteso ad ogni altra divisione, che ponga fine, al pari della prima, a un preesistente stato di comunione, e rispetto alla quale si ripresenta negli stessi termini l'esigenza che sia regolata la posizione giuridica dei partecipanti tra di loro e nei confronti dei loro aventi causa.

Per questi motivi, rigetta, ecc.



CORTE D'APPELLO DI TORINO.

Udienza 5 maggio 1939; Pres. PERETTI-GRIVA, Est. BOZZI;
Rosso c. Artom.

Divisione — Israeliti — Divisione ereditaria — Immobili non comodamente divisibili — Giudizio di divisione — Vendita giudiziale — Condividente di razza ebraica — Divieto temporaneo di alienazione degli immobili — Criteri di interpretazione — Inapplicabilità del divieto (Cod. civ., art. 14, 988 e 1034; cod. proc. civ., art. 882; R. D.-legge 17 novembre 1938 n. 1728, sulla difesa della razza, art. 10; R. D. L. 9 febbraio 1939 n. 126, per l'attuazione del precedente, art. 5).

Israeliti — Competenza giudiziaria o amministrativa — Controversa sull'appartenenza alla razza ebraica — Questione pregiudiziale agli effetti di una controversia di diritto civile — Competenza dell'autorità giudiziaria (L. 20 marzo 1865 all. E n. 2248, sul cont. ammi., art. 2; R. D.-legge 17 novembre 1938, n. 1728, sulla difesa della razza, art. 26).

Israeliti — Appartenenza alla razza ebraica — Prova — Certificato dell'ufficiale di stato civile — Non è prova assoluta — Accertamenti da parte del magistrato in sede civile — Ammissibilità (R. D.-legge 17 novembre 1938, cit., art. 5; R. D.-legge 9 febbraio 1939, cit., art. 9).

Israeliti — Appartenenza alla razza ebraica — Criteri di determinazione — Fattispecie (R. D.-legge 17 novembre 1938, cit., art. 8).

Israeliti — Persone nate da matrimonio « misto » — Appartenenza a religione diversa da quella ebraica — Prova — Certificato di battesimo rilasciato dal parroco — Effluca (R. D.-legge 17 novembre 1938, cit., art. cit.).

La vendita di un immobile non comodamente divisibile, richiesta in giudizio ai fini dello scioglimento di una comunione (nella specie: ereditaria) non è atto di alienazione; e pertanto vi si può legittimamente procedere, anche se uno dei condividenti sia di razza ebraica e pendano ancora il termine entro cui le alienazioni sono vietate, ai sensi dell'art. 5 regio decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 126. (1)

Il disposto dell'art. 26 del regio decreto-legge 17 novembre

1938, n. 1728, non esclude la competenza dell'autorità giudiziaria a decidere circa l'appartenenza o meno alla razza ebraica di una delle parti, se tale questione si presenti come pregiudiziale per la risoluzione in una controversia civile (nella specie: giudizio di divisione). (2)

Fuori del caso previsto dall'art. 9 del regio decreto-legge 9 febbraio 1939 n. 126, agli effetti delle esecuzioni immobiliari, non può ritenersi che l'attestazione dell'ufficiale di stato civile, circa l'appartenenza o meno di una persona alla razza ebraica, abbia valore di prova assoluta; e pertanto il magistrato ordinario può procedere ad accertamenti su questo punto, in conformità delle norme di legge sostanziale circa l'appartenenza alla razza ebraica ed altresì dei principii processuali circa l'onere della prova. (3)

Non deve considerarsi appartenente alla razza ebraica chi sia nato da genitori di nazionalità italiana, di cui uno solo di razza ebraica, se, alla data del 1° ottobre 1938, apparteneva a religione diversa da quella ebraica. (4)

(1) L'art. 5 del regio decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 126 fa divieto temporaneo ai cittadini di razza ebraica di « compiere alcun atto di alienazione » relativamente ai beni immobili da essi posseduti. Trattandosi di applicare questa norma ad un caso di divisione ereditaria e premesso che la norma stessa non può essere che di strettissima interpretazione, la sentenza annotata non poteva che applicare il principio che la divisione ha carattere dichiarativo e non implica pertanto trasferimento della quota al condividente. Tale principio è pacifico nel nostro diritto, non solo per la divisione ereditaria (art. 1084 cod. civ.) ma per ogni altro caso di divisione (v. art. 684 e 1736 cod. civ.). Vedi al riguardo per tutti COVIELLO, *Successioni*, cap. XXIX. E, per la giurisprudenza, oltre la sentenza della Cass. Regno 6 agosto 1935, n. 3316, citata nel testo (in *Foro it.*, Rep. 1935, voce *Divisione*, n. 64), v. anche: Cass. Regno, 22 luglio 1938, n. 2056, *Massimario del Foro it.*, 1938, 560; 14 marzo 1939, n. 866, *Massimario*, cit., 1939, 182. E per varie applicazioni del principio, v. da ultimo: Cass. Regno, 16 aprile 1937, n. 1154, *Foro it.*, Rep. 1937, voce *Divisione*, n. 18; 27 luglio 1937, numero 2840, Rep. e voce cit., n. 19; Trib. Bari, 18 marzo 1936, *Foro it.*, 1936, I, 870, con nota del prof. S. NISIO.

(2) La sentenza annotata risolve, con ampio sviluppo di motivi, una questione nuova, per quanto risulta.

Il regio decreto-legge 17 novembre 1938 n. 1728 sulla difesa della razza italiana, dopo avere determinato quali persone siano da considerare di razza ebraica, enuncia una serie di effetti che derivano da questo carattere ed infine, nel capitolo delle « disposizioni transitorie o finali » dispone (art. 26): « Le questioni relative alla applicazione del presente decreto saranno risolte, caso per caso, dal Ministro per l'interno, sentiti i Ministri eventualmente interessati e previo parere di una Commissione da lui nominata. Il provvedimento non è soggetto ad alcun gravame, sia in via amministrativa, sia in via giurisdizionale ».

Donde il dubbio sollevato da una delle parti se, proponendosi innanzi l'autorità giudiziaria (nella specie, come pregiudiziale alla soluzione di questioni ulteriori) la questione se una determinata persona appartenga alla razza ebraica, che è una questione di stato, faccia ostacolo alla normale competenza del giudice civile il disposto dell'articolo suddetto.

(3) E da ricordare che l'art. 9 del regio decreto-legge 17 novembre 1938 n. 1728 così dispone:

« L'appartenenza alla razza ebraica deve essere denunziata ed annotata nei registri dello stato civile e della popolazione ».

« Tutti gli estratti dei predetti registri e i certificati relativi che riguardano appartenenti alla razza ebraica, devono fare esplicita menzione di tale annotazione ».

Secondo l'art. 19 dello stesso decreto-legge vi è obbligo per tutti gli appartenenti alla razza ebraica di farne denuncia all'ufficio di stato civile del Comune di residenza entro tre mesi dall'entrata in vigore del decreto stesso. In base a tali denunce vengono fatte le annotazioni prescritte dall'art. 19.

I rilievi fatti nel testo della sentenza annotata circa l'efficacia del certificato dell'ufficiale di stato civile, non si applicano però, come la sentenza stessa rileva, nel caso di cui all'art. 9 del regio decreto-legge 9 febbraio 1939 n. 126. Il quale prescrive che sia decisiva l'attestazione dell'ufficiale di stato civile ai fini della sospensione temporanea dei procedimenti esecutivi immobiliari contro cittadini italiani di razza ebraica (art. 8, regio decreto-legge cit.).

(4) La fattispecie è quella prevista in *terminis* dall'art. 8 del citato decreto-legge. Che però non risolve espressamente altri casi che si possono presentare. Ad es. quello di chi non pos-

Agli effetti dell'accertamento di quest'ultimo requisito, deve ritenersi documento probante il certificato di battesimo rilasciato dal parroco, ancorchè non rivesta i caratteri dell'atto pubblico, nè il parroco sia da considerare a questi effetti pubblico ufficiale. (5)

La Corte, ecc. (*Omissis*) — Senonchè, pur nell'ipotesi che gli immobili comuni siano ritenuti, come accade, non comodamente divisibili (art. 988 cod. civ.) gli appellanti chiedono che, a sensi degli art. 5 ed 8 del regio decreto 9 febbraio 1939 n. 126, recante provvedimenti per la difesa della razza italiana, se ne sospenda la vendita richiesta dalla condividente loro avversaria, per essere questa, secondo essi sostengono, di razza ebraica.

Sotto qual si voglia aspetto si consideri, l'assunto degli appellanti è destituito di fondamento e la loro istanza va respinta.

In relazione all'art. 10 del regio decreto 17 novembre 1938 n. 1728, il quale dispone che i cittadini italiani di razza ebraica non possano: (*omissis*)

d) essere proprietari di terreni che, in complesso, abbiano un estimo superiore alle lire 5.000;

e) di fabbricati urbani che, in complesso, abbiano un imponibile superiore a lire 20.000, l'art. 5 del regio decreto 9 febbraio 1939, n. 126, invocato dagli appellanti, ha stabilito che « fino alla definitiva determinazione dei beni immobili compresi nei limiti della quota consentita e di quella eccedente », questa (art. 4) da trasferirsi, in seguito, all'ente di gestione e di liquidazione » di cui all'art. 11, non possano i cittadini italiani di razza ebraica « compiere alcun atto di alienazione a titolo gratuito od oneroso e di costituzione di ipoteca » relativamente ai beni immobiliari compresi nel loro patrimonio in proprietà piena ed in proprietà nuda od in concessione enfiteutica (art. 2 lett. a-b), cioè, non sotto la sanzione di una nullità perentoria dell'atto, sibbene sotto quella di una nullità eventuale, restrittivamente alla parte dei beni venduti che fossero per risultare in eccesso della quota consentita.

Poichè si tratta di norme che apportano determinate

segga il requisito dell'appartenenza a religione diversa da quella ebraica alla data del 1° ottobre 1938 perchè nato dopo quella data.

(5) In linea di principio, il ministro del culto cattolico non è ritenuto pubblico ufficiale, agli effetti amministrativi e penali. Tuttavia, le attribuzioni riconosciutegli in materia matrimoniale dalla legislazione concordataria hanno indotto la giurisprudenza a riconoscergli entro questi limiti la qualifica di pubblico ufficiale. V. in tal senso: Cass. Regno, 6 dicembre 1932, *Foro it.*, 1933, II, 148, con nota del dott. C. PERRIS. Così anche: Trib. Roma, 19 febbraio 1937, *Foro it.*, Rep. 1937, voce *Falso penale*, n. 53-62.

La dottrina è invece al riguardo divisa, con prevalenza però della soluzione contraria. V. nel senso che il Ministro del culto, nell'ambito delle sue attribuzioni in materia matrimoniale sia pubblico ufficiale: LEVI, *Delitti contro la pubblica amm.* (nel *Trattato del FLORIAN*), Milano, 1935, pag. 101 e segg.; CUBONI, in *Giustizia penale*, 1932, II, 1696. *Contra*: PERRIS, cit.; JEMOLO, in *Rivista penale*, 1933, 521; SCHIAPPOLI, in *Giustizia penale*, 1933, II, 1546; ESCOBEDO, *ivi*, 1313 e ancora in *Giustizia penale*, 1935, 570. V. al riguardo anche gli studi dello SROCCHIERO, in *Il diritto eccles.*, 1934, pagg. 357, 577 e 623.

Il caso, di possibili effetti civili delle attestazioni del ministro del culto relative alle sue attribuzioni meramente spirituali, come è appunto quella inerente al sacramento del battesimo, era sin qui raro, potendo ad es. configurarsi l'ipotesi che una attestazione occorresse per godere di una prestazione di beneficenza o conseguire un legato. A questi casi uno ne ha aggiunto ora il regio decreto legge 17 novembre 1938, in quanto in determinate ipotesi fa dipendere effetti civili (inerenti allo *status* dell'individuo: se cioè debba considerarsi appartenente o meno alla razza ebraica, con tutte le conseguenze che la legge vi riconnette) dalla appartenenza « a religione diversa da quella ebraica ». Mentre una attestazione relativa a tale requisito non può essere rilasciata che dal ministro del culto, il nuovo effetto che le viene riconosciuto non allarga la cerchia delle attribuzioni del Ministro stesso. Ciò che giustifica la soluzione accolta dalla sentenza annotata, negando che sia « atto pubblico » il certificato di battesimo, ma riconoscendogli effetto probatorio.

restrizioni alla capacità giuridica dei cittadini (art. 1105 cod. civ.) con specifici effetti derogativi delle leggi 29 marzo 1848 n. 688, 19 giugno 1848 n. 735 e 24 giugno 1929 n. 1159 (art. 4) le quali concedevano agli acattolici il pieno godimento dei diritti civili e politici (il che pure trova conferma negli art. 1 ed 89 libro I del cod. civ. di prossima attuazione) tali norme, nonostante il loro carattere d'ordine pubblico, si devono intendere *strictissimae interpretationis* (art. 4 preleggi).

Occorre pertanto inferire dal testo dell'art 5 che restano bensì temporaneamente vietati al cittadino di razza ebraica gli atti di disposizione del proprio patrimonio immobiliare, ma non quelli della divisione degli immobili comuni, sia che i condomini appartengano alla stessa sua razza, sia che appartengano a razza diversa.

Infatti, l'atto di divisione, nella specie, ereditaria, comunque debba essere trascritto per notizia dei terzi (regi decreti 21 aprile 1918 n. 575 e 30 dicembre 1923 n. 3272), non ha per effetto di far passare la proprietà dei beni ereditari dall'uno all'altro dei coeredi, ma quella di determinare i beni sui quali ciascun dividente ha acquistato in modo esclusivo il proprio diritto dominicale fin dal momento dell'aperta successione (art. 1034 cod. civ.) epperò esso è dichiarativo e non attributivo di proprietà (Cass. Regno 6 agosto 1935 n. 3316, *Foro it.*, Rep. 1935, voce *Divisione*, n. 64).

Se il cittadino italiano di razza ebraica, pur dopo i regi decreti 17 novembre 1938 e 9 febbraio 1939 conserva il diritto di procedere alla divisione convenzionale dei suoi beni immobili, non altrimenti avrà facoltà di stare in giudizio che verta sul medesimo oggetto tanto come attore, quanto come convenuto a sensi degli art. 882 e segg. cod. proc. civ. ed ivi di richiedere la vendita degli immobili non comodamente divisibili a norma dell'art. 988 cod. civ. e di sottostare a quella che venga richiesta dagli avversari e che, quale incidente della lite, sia ordinata dal giudice. In caso diverso, se i condomini fossero di razza ariana, ne seguirebbe una illegittima lesione dei loro diritti patrimoniali poichè, senza che gli art. 681 e 984 cod. civ. siano attualmente derogati o temporaneamente sospesi, essi si troverebbero costretti a mantenere uno stato di comunione immobiliare, insieme coi condomini di razza ebraica, quando questa potrebbe, a loro avviso, essere fonte di pregiudizio, non solo, ma senza che sia derogato o sospeso l'art. 988 cod. civ., i comproprietari di razza ariana verrebbero privati del diritto di vendere gli immobili non comodamente divisibili e di quello di limitare gli incanti fra i soli condividenti e di rendersene essi, per tal modo, acquisitori.

In conclusione ne deriverebbe un'applicazione legislativa che, da un lato per la sua portata pratica, non darebbe luogo ad una misura, in modo sensibile, concludente agli effetti specifici perseguiti dal legislatore, ed inciderebbe, d'altro lato, in danno prevalente a carico dei cittadini ariani per i quali è mantenuta la normale tutela giuridica.

A sostegno della loro istanza, gli appellanti invocano, a questo punto, il disposto dell'art. 8 del regio decreto n. 126 del 1939 avanti citato, dove è prescritto, che dal giorno della sua entrata in vigore, il febbraio 1939 (art. 80), e fino alla definitiva determinazione dei beni compresi nella quota consentita ed in quella eccedente, nei procedimenti di esecuzione immobiliare contro i cittadini italiani di razza ebraica, i quali non abbiano per oggetto il pagamento di credito dello Stato, delle provincie e dei Comuni, o di altri erediti esigibili con procedure privilegiate, oppure di crediti ipotecari con data anteriore, o di crediti, in ultimo, di data certa e pure anteriore, assistiti da privilegi speciali sull'immobile espropriando, « in ogni altro caso » l'autorizzazione alla vendita non possa essere concessa dal tribunale, rimanendo, in conseguenza, sospesi sino a tale determinazione i procedimenti esecutivi iniziati.

Pure sotto questo aspetto, l'argomento degli appellanti non regge poichè il divieto sancito dall'art. 8 riguarda le vendite che seguono nel giudizio di espropriazione im-

mobiliare dove, per soddisfacimento del creditore gli stabili subastati passano nel dominio del compratore, e non concernono invece le vendite che, per disposizione di legge, si eseguono nei giudizi di divisione dove il prezzo rimane ai condomini, e la ricordata natura eccezionale del regio decreto 9 febbraio 1939 ne impedisce l'interpretazione analogica e l'applicazione per estensione. (*Omissis*)

Sotto l'aspetto soggettivo, poi, nemmeno, le norme degli art. 4 ed 8 del decreto n. 126, anno 1939, potrebbero trovare applicazione al rapporto controverso, poichè deve essere escluso che l'appellata appartenga alla razza ebraica ai sensi dell'art. 8 regio decreto 17 novembre 1938.

In linea preliminare, la Corte ritiene che il conoscere della appartenenza a razza determinata di una parte in giudizio, a norma dei regi decreti in esame, non sfugga alla giurisdizione del giudice ordinario per rientrare in quella dell'autorità amministrativa quando, come nella specie, trattasi di deliberare sulla capacità giuridica dei cittadini ad ogni effetto di diritto civile.

Vero che l'art. 26 del regio decreto 17 novembre 1938 recita quanto appresso: «le questioni relative all'applicazione del presente decreto saranno risolte, caso per caso, dal ministro per l'interno, sentiti i ministri eventualmente interessati e previo parere di una commissione da lui nominata» e quindi: «il provvedimento non è soggetto ad alcun gravame sia in via amministrativa sia in via giurisdizionale».

Ma, in mancanza di una manifesta e sicura deroga al diritto comune (art. 5 preleggi), avuto presente l'art. 2 della legge 20 marzo 1865, a mente del quale sono devolute alla giurisdizione ordinaria tutte le cause ove si faccia questione di diritto civile o politico, comunque possa esservi interessata la pubblica amministrazione, occorre ritenere che restino incluse nella considerazione dell'art. 26 le sole questioni di natura amministrativa che possano insorgere nella pratica applicazione del decreto, ove si discuta di interessi protetti senza che vi siano dedotti diritti soggettivi delle parti, ma che vi siano escluse invece quelle che hanno per oggetto siffatti diritti.

Il potere esecutivo, a quel modo che non avrebbe facoltà, all'evidenza, di pronunciare sulle controversie che fossero per insorgere nell'applicazione del decreto n. 1728 del 1938, le quali riguardassero la nullità dei matrimoni contratti in divieto all'art. 1, o alla privazione della patria potestà nel caso dell'art. 11, oppure l'inefficacia delle donazioni nei sensi dell'art. 6 (decreto n. 126 anno 1939), così non potrebbe risolvere quelle attuali sulla capacità giuridica delle persone agli effetti del diritto di proprietà e dei relativi rapporti obbligatori.

Nemmeno sarebbe fondato l'argomento che, in forza dell'art. 26 del decr. n. 1728 (1938), resterebbe devoluta al ministro dell'interno la sola questione sulla appartenenza del cittadino a determinata razza, quale premessa autonoma e necessaria per la successiva risoluzione di ulteriori controversie di diritto civile, salve queste ultime, che rimarrebbero pur sempre attribuite all'autorità giudiziaria.

Invero, la questione sull'appartenenza alla razza quale è presupposto per il godimento di diritti civili e politici, è questione che attiene allo stato della persona e perciò, pure solo in forma pregiudiziale alla soluzione di altre controversie, essa, alla pari di quelle sulla cittadinanza e sulla filiazione o di altre simili, non potrebbe essere sottratta alla giurisdizione ordinaria ed essere attribuita alla giurisdizione amministrativa senza una certa e non equivoca disposizione della legge, che apparisse incompatibile con le disposizioni anteriori, e questa manca nella specie.

Nessun argomento in contrario potrebbe essere ricavato dall'art. 9 del regio decreto 9 febbraio 1939, il quale dispone che, nei giudizi esecutivi immobiliari, l'appartenenza del debitore alla razza ebraica debba risultare dal certificato dell'ufficiale dello stato civile, desunto dalle annotazioni di cui all'art. 9 del regio decreto 17 novembre 1938, e che, in difetto di questo, presumen-

dosi il debitore stesso di razza non ebraica, la causa di espropriazione debba seguire il suo corso e definirsi senza altre indagini al riguardo.

Se si volesse sostenere che il disposto dell'art. 9 (decr. 1939) offra un criterio di interpretazione della legge nel senso che, in linea generale, questa avrebbe voluto deferire la declaratoria della razza esclusivamente all'autorità amministrativa, la quale ne farebbe constatare autenticamente con certificato in questione, l'errore dell'argomento sembrerebbe evidente.

In primo luogo l'art. 9 (decr. 1939) non ha portata generale, la qual cosa è fatta palese dal suo dettato riferito esclusivamente agli effetti del secondo comma e seguenti dell'articolo precedente in relazione all'ultimo comma del medesimo (azioni esecutive immobiliari contro cittadini di razza ebraica). In secondo luogo, non è ammissibile che il legislatore, fuori dei casi specificati e singolarmente indicati negli art. 8 e 9 del decr. n. 126 (1939), abbia inteso deferire valore di prova assoluta alle annotazioni dello stato civile, le quali sono assunte sulla stessa denuncia delle persone di razza ebraica e possono essere inesatte e senz'altro inventiere, salve le sanzioni penali, o possono mancare del tutto, nel qual caso, la questione rimarrebbe insoluta.

Manifesta conferma di quanto sopra si ha nell'art. 5 (decr. 1938) a norma del quale è attribuito all'ufficiale dello stato civile l'accertamento della razza e della cittadinanza dei richiedenti le pubblicazioni di matrimonio, indipendentemente dalle dichiarazioni degli interessati; chè se, in seguito alle sue indagini, l'ufficiale dello stato civile non avvisi di procedere alle stesse per opinato impedimento degli art. 1, 2 e 3 (decr. 1938) nulla rimane innovato nell'art. 75 cod. civ. (confermato anche dall'art. 110 libro 1° di prossima attuazione) il quale, in relazione all'art. 798 cod. proc. civ. (art. 7 legge matrimoniale 27 maggio 1929 n. 847 e art. 9 legge 24 giugno 1929 n. 1159) deferisce la questione che ne insorgerebbe al tribunale civile.

Sostengono gli appellanti che l'avversaria avrebbe dovuto escludere la sua appartenenza alla razza ebraica, nonostante il suo cognome tipicamente e notoriamente israelita « Artom », producendo in giudizio, a norma degli art. 9 e 19 del febbraio 1939, l'attestazione avanti ricordata dell'ufficiale dello stato civile, dalla quale risultasse « se vi sia o no nei suoi riguardi annotazione di appartenenza alla razza ebraica o provvedimento di discriminazione » (art. 14); essi versano in errore perchè quando pure l'art. 9 (decreto 1939) fosse applicabile alla specie, il che si esclude, sarebbe spettato agli appellanti i quali eccepiscono l'incapacità della loro avversaria, di documentare l'appartenenza della Artom alla razza ebraica ad ogni effetto della loro eccezione, e non sarebbe spettato all'Artom l'onere della prova negativa.

Senza di ciò, il procedimento iniziato, come dispone il capoverso del citato art. 9 (decreto 1939), dovrebbe in ogni caso, seguire senz'altre indagini, vale a dire, senza diverse ricerche giudiziali sulla razza della parte instante alla vendita (art. 988 cod. civ.) la quale pertanto si dovrebbe presumere di razza non ebraica.

Tuttavia, dovendosi ammettere che, per ogni altro effetto che non sia quello dell'art. 9 comma primo decreto n. 126 (1939) in sede di giudizi di subasta, l'appartenenza alla razza ebraica, in mancanza del divieto della legge, potrebbe essere dimostrata in giudizio mediante i comuni mezzi di prova, la Corte deve farsi carico del subordinato assunto degli appellanti: risultare, ad ogni modo, l'appartenenza della Artom Maria alla razza ebraica dall'atto di battesimo somministrato dal Parroco della Parrocchia collegiata di San Secondo d'Asti il 23 settembre 1938, poichè ivi il defunto suo padre Artom Michele venne dichiarato « di religione israelita ». Poichè gli appellanti portano su tale materia la controversia, la Corte deve rilevare dall'atto, oltre la circostanza del ricevuto battesimo in data 23 settembre 1938, pure quella che la Maria Artom è nata da genitori di nazionalità italiana di cui uno solo, cioè il padre, era di religione israel-

lita, e perciò di razza ebraica, mentre la madre, per essere stata battezzata il 7 giugno 1869, apparteneva alla religione cattolica, e perciò, presuntivamente, come pure viene indicato dal suo cognome, a razza ariana.

Alla stregua di queste sole risultanze, l'Artom, ancorchè non avesse ricevuto il battesimo avanti il 1° ottobre 1938, non potrebbe legittimamente essere considerata di razza ebraica agli effetti dell'art. 8 del regio decreto 17 novembre 1938, poichè non essendo di razza ebraica l'uno dei suoi genitori, mancherebbe del tutto la prova nei suoi confronti che:

a) essa, tuttavia, anteriormente al 1° ottobre 1938, appartenesse alla religione ebraica;

b) o che, all'entrata in vigore del decreto 17 novembre 1938, fosse comunque iscritta ad una comunità israelitica, dato che l'appartenenza di diritto a quest'ultima non potrebbe essere desunta altro che per gli israeliti nati da genitori entrambi israeliti, ai sensi dell'articolo 4 del regio decreto 30 ottobre 1930 n. 1731 in relazione all'art. 8 lett. d) ed all'art. 27 del regio decreto 17 novembre 1938;

c) od infine che, anteriormente al 1° ottobre 1938, avesse fatto, in qualsiasi modo, manifestazioni di ebraismo.

Ma qualora pure l'Artom fosse appartenuta alla religione ebraica e fosse stata iscritta ad una comunità israelitica od avesse fatto manifestazioni di ebraismo, essa dovrebbe, in ogni ipotesi, considerare attualmente di razza non ebraica a sensi dell'ultimo comma dell'articolo 8 del decreto 1939 in relazione all'art. 5 del regio decreto 30 ottobre 1930 n. 1731 poichè, essendo figlia, come si disse, di genitori di nazionalità italiana di cui uno solo di razza ebraica, essa, alla data del 1° ottobre 1938, apparteneva a religione diversa da quella ebraica e precisamente, per il ricevuto battesimo, alla religione cattolica.

Obbiettano gli appellanti, nelle note d'udienza, che l'atto di battesimo non è atto pubblico e che perciò non fa fede dei fatti che vi sono dichiarati, ma pur rilevando la loro contraddizione, secondo la quale essi vorrebbero riconosciuta l'efficacia probante del documento nella parte che accerterebbe la pretesa razza israelita dell'Artom e vorrebbero negarla nella parte, invece, che sarebbe per escluderla, l'assunto degli appellanti, pur esatto nel punto che l'atto di battesimo non è atto pubblico, si manifesta per altri lati, ad ogni modo, infondato.

Nel patrio ordinamento, a prescindere dalle funzioni che adempie come officiante il matrimonio, le dispute sulle quali sono remote alla causa presente, l'ecclesiastico in genere, anche se beneficiario, ed il parroco in specie, pur dopo la legislazione concordataria 27 maggio 1929 n. 810 ed allegati, non riveste qualità di pubblico ufficiale poichè né egli è organo di formazione o di manifestazione della volontà dello Stato, alla organizzazione del quale egli non appartiene, né costituisce pubblica funzione l'esercizio del suo ministero spirituale ed, all'infuori sempre del matrimonio, la somministrazione dei Sacramenti.

Tuttavia, lo Stato italiano, il quale, in taluni casi, da determinati fatti religiosi fa derivare specifiche conseguenze giuridiche di diritto pubblico e privato a riguardo dei cittadini, e così il riconoscimento della razza ariana a chi, anteriormente al 1° ottobre 1938, sia appartenuto a religione diversa dall'ebraica, anche se figlio di matrimonio così detto misto, nei casi dell'ultimo capoverso dell'art. 8 lett. b del decreto 1938, si rimette, quanto all'accertamento dei fatti stessi, agli ordinamenti interni ed alle norme spirituali delle singole confessioni (arg. dell'art. 3 legge 21 giugno 1929 n. 1159 su culti ammessi) ed, in particolar modo, a quelli della Chiesa Cattolica Romana, sia, in ordine a quest'ultima, per tradizioni storiche e per principii generali di diritto, sia per il concetto dell'art. 17 della legge 13 maggio 1871 n. 214 sulle Guarentigie Pontificie, a norma del quale la cognizione degli effetti giuridici degli atti delle Autorità Ecclesiastiche «in materia spirituale» appartiene, nei casi in cui siano riconosciute, alla giurisdizione civile.

Adunque, per quanto concerne l'originaria appartenenza dei cittadini alla religione cattolico-romana o la successiva conversione a quest'ultima dei cittadini di religione diversa, la quale pure è riconosciuta ed ammessa dalla legge nei suoi effetti giuridici, limitatamente al tempo anteriore al 1° ottobre 1938, lo Stato attribuisce al Sacramento del battesimo canonicamente amministrato (Can. 737 e segg.) «*sacramentorum ianua ac fundamentum*» il valore sostanziale dell'atto che imprime il carattere cristiano cattolico (Can. 732 *Codez iuris Canonici*).

Non altrimenti, sotto l'aspetto formale, lo Stato italiano riceve le istituzioni della Chiesa Cattolica Romana in ordine alla prova del sacramento, come di ogni altro fatto religioso giuridicamente rilevante, e perciò attribuisce valore probatorio al documento canonicamente redatto il quale ne accerti l'avvenuta somministrazione, a norma del canone 777 «*parochi debent nomina baptizatorum, mentione facta de ministro in baptismali libro sedulo et sine ulla mora referre*».

Ne segue che l'atto di battesimo e le copie che ne sono rilasciate dal parroco, pur non costituendo atti pubblici perchè non eretti da pubblico ufficiale su fatti pertinenti alle sue funzioni, tuttavia, sono considerati dal legislatore, agli effetti del decreto 17 novembre 1938, documenti probanti fino a prova contraria, e senza necessità d'iscrizione in falso, dei fatti che vi sono dichiarati. (*Omissis*)

Per questi motivi, ecc.

TRIBUNALE DI ROMA.

Udienza 28 aprile 1939; Pres. GALIZIA, Est. ZAPPÀ; Dalla Libera (Avv. PRESTE) c. Associazione italiana di S. Cecilia e Respighi (Avv. LEMME).

Convenzioni internazionali — Trattato Lateranense con la Santa Sede — Privilegi concessi ai palazzi di Sant'Apollinare — Extraterritorialità — Inammissibilità — Pignoramento eseguito in uno di tali palazzi — Applicazione della legge italiana — Pignoramento nei confronti di persone od enti sottoposti alla sovranità della Santa Sede — Irrelevanza (Trattato Lateranense, approvato con L. 27 maggio 1929 n. 810, art. 9, 16).

Convenzioni internazionali — Trattato Lateranense con la Santa Sede — Soggezione alla sovranità della Santa Sede — Residenza stabile nella Città del Vaticano — Abitazione fuori di essa — Domicilio nella Città del Vaticano per ragione delle cariche ricoperte — Insufficienza (Trattato Lateranense, approvato con Legge 27 maggio 1929 n. 810, art. 9).

Associazione in genere — Associazione italiana di Santa Cecilia — Carattere di Ente centrale della Chiesa cattolica — Inammissibilità (Trattato Lateranense, approvato con L. 27 maggio 1929 n. 810, art. 10, 11).

I privilegi concessi dal Trattato Lateranense ai palazzi di Sant'Apollinare riguardano soltanto la esenzione da espropriazioni per pubblica utilità e da tributi ordinari e straordinari, ma non importano extraterritorialità degli immobili cui ineriscono. (1)

Conseguentemente, il pignoramento eseguito in uno di tali palazzi, in esecuzione di un lodo avente efficacia di sentenza esecutiva, è regolato dalle norme della legge italiana, anche se sia diretto contro persone od enti che si pretendono sottoposti alla sovranità della Santa Sede. (2)

Non è applicabile la prima parte dell'art. 9 del Trattato Lateranense, che richiede la stabile residenza nella Città del Vaticano come condizione perchè la persona possa

(1-2) Vedi in argomento, a proposito delle immunità concesse dal Trattato Lateranense alle Basiliche patriarcali romane, nel senso che non importano extraterritorialità degli immobili cui ineriscono, Trib. Roma 19 febbraio 1938 (*retro*, col. 296) con nota di richiami.